



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 dicembre 2008 (09.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0051 (CNS)**

**16937/08
ADD 1**

FISC 182

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: Coreper/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise

Si allegano per il Consiglio le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione in cui la direttiva sarà adottata.

Dichiarazioni a verbale del Consiglio

Articolo 5, paragrafo 3

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano a Gibilterra.

Articolo 14, paragrafo 4

La Repubblica di Slovenia si rallegra della modernizzazione del sistema di controllo dei prodotti soggetti ad accisa circolanti tra gli Stati membri in virtù del regime di sospensione dei dazi introdotto dalla nuova direttiva. Essa ritiene che le nuove soluzioni proposte e l'introduzione di un sistema di controllo elettronico contribuiranno in modo significativo alla lotta contro le frodi fiscali nel settore delle accise e quindi sostiene la tempestiva adozione della direttiva che consentirà di mettere in pratica le nuove soluzioni nel rispetto dei termini fissati.

Tuttavia la Repubblica di Slovenia deplora di constatare che il testo finale della proposta di direttiva prevede anche la possibilità di un periodo transitorio di sette anni per l'esercizio di punti di vendita in esenzione da imposte situati al di fuori di un aeroporto o di un porto marittimo destinato al trasporto internazionale di passeggeri. Essa ritiene che siffatto regime deroghi agli orientamenti fondamentali che regolano le vendite in esenzione da imposte di merci ai viaggiatori nei punti di vendita in esenzione da imposte, sostenuti finora dall'Unione europea, e che quindi determini un trattamento diverso dei singoli Stati membri. Secondo la Repubblica di Slovenia non esistono ragioni oggettive per siffatta diversità di trattamento; tuttavia, tenuto conto di tutti i vantaggi apportati dalla direttiva proposta, la Slovenia è disposta a sostenere la proposta di direttiva nel suo insieme, nonostante la sua obiezione di principio alla disposizione contenuta nell'articolo 14, paragrafo 4 della direttiva.

Articolo 14, paragrafo 5, lettera b)

Il Consiglio e la Commissione riconoscono che un viaggio la cui destinazione finale è situata in un territorio terzo o in un paese terzo può includere uno scalo in un aeroporto o porto situato nel territorio di un altro Stato membro purché esso non superi il tempo necessario per motivi di trasporto e non comporti l'interruzione del viaggio. Il paragrafo 3 consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione di tale disposizione.

Articolo 21, paragrafo 3, articolo 24, paragrafo 1 e articolo 26, paragrafo 1

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e dello Stato membro di destinazione possono effettuare controlli su prodotti sottoposti ad accisa prima dell'inizio della circolazione e dopo la conclusione della circolazione, purché tali controlli non siano sistematici, ma si basino su un'analisi del rischio, rientrino in una strategia che prevede anche controlli relativi a movimenti circoscritti al territorio dello Stato membro e non ledano il principio di libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Articolo 32, paragrafo 1

La Commissione dichiara che i prodotti sottoposti ad accisa inviati come regalo da un privato stabilito in uno Stato membro a un privato situato in un altro Stato membro non sono soggetti al pagamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione. Per determinare che si tratta di un regalo dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- i regali devono essere destinati al fabbisogno personale del privato;
- i regali non devono essere oggetto di pagamento di alcun tipo, diretto o indiretto, da parte del destinatario;
- il regalo deve essere occasionale.